



N.7974/2004

Reg. Dec.

N. 6676 Reg. Ric.

Anno 1998

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6676 del 1998 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma via dei Portoghesi n.12,

**CONTRO**

Zuccaro Rita, non costituita,

**per l'annullamento**

della sentenza n. 371/1997 con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha accolto il ricorso diretto all'annullamento del decreto con il quale il ricorrente in primo grado, a seguito del trasferimento dall'Ente Ferrovie dello Stato al Ministero delle Finanze, veniva inquadrato dall'amministrazione in un livello inferiore a quello spettantegli, e collocato nel ruolo del personale dell'amministrazione finanziaria solo dal trasferimento, e per l'accertamento e condanna alle relative e conseguenti spettanze economiche;

ri

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del *22 aprile 2004*, il Dott. *Sergio De Felice*;

Uditi i difensori, come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **F A T T O**

La sentenza di primo grado, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'interessato dipendente delle Ferrovie dello Stato, transitato presso il Ministero delle Finanze ai sensi del DPCM 5.8.1988 n.325, e inquadrato nei profili professionali dell'amministrazione finanziaria, ha accolto il ricorso del medesimo dipendente, rivolto al riconoscimento della anzianità di servizio maturata nella amministrazione di provenienza.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso nel punto in cui chiede il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel ruolo dell'amministrazione ferroviaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 secondo comma DPCM 1988/325, ritenendo che la suddetta norma vada intesa nel senso che, nell'ambito della qualifica di propria spettanza, ciascun dipendente, proveniente da altra amministrazione in base al processo di mobilità, "*si incunea*", portandosi appresso la propria anzianità, raggiunta nella qualifica di provenienza,

tra i colleghi di pari qualifica, già inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di destinazione.

Con l'atto di appello il Ministero deduce la non automaticità del riconoscimento dell'anzianità di servizio per i dipendenti non provenienti dal comparto Ministeri; si sostiene che l'eventuale riconoscimento della anzianità maturata in precedenza determinerebbe lo sconvolgimento delle posizioni in ruolo dell'amministrazione di destinazione, nella quale i mobilitati verrebbero collocati in posizione migliore rispetto a colleghi della medesima qualifica funzionale, maturata però all'interno della amministrazione.

L'appellato non si è costituito in giudizio.

Alla udienza pubblica del 27 aprile 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

L'appello dell'amministrazione finanziaria è proposto avverso la impugnata sentenza, nel punto in cui ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di riconoscere a fini giuridici l'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza (Ente Ferrovie dello Stato).

L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

L'art. 5 DPCM 325 del 1988 stabilisce al secondo comma che il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettategli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento

mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.

La disposizione di cui all'art. 5 comma 2 DPCM 5 agosto 1988 n.325, avente ad oggetto le procedure per l'attuazione del principio di mobilità del personale nell'ambito della pubblica amministrazione- secondo cui il dipendente è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base alla anzianità di qualifica- deve essere intesa nel senso che l'impiegato conserva l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza.

Tale criterio è stato confermato dalla normativa successiva alla vicenda esaminata, (art. 18 DPCM 16 settembre 1994 n.716), che riconosce l'anzianità pregressa al dipendente trasferito ad altra amministrazione a seguito di mobilità, non solo a fini pensionistici, ma anche agli effetti del collocamento nei ruoli della nuova amministrazione fra i colleghi di pari qualifica già inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di destinazione (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 1255/1998, Cons. Stato, IV, 3727/2000).

Il riconoscimento della pregressa anzianità maturata in ruoli delle amministrazioni di provenienza si limita ad attribuire il principio della equiparabilità della anzianità già maturata, e quindi del lavoro già prestato dall'interessato in quella posizione identica a quella attribuitagli nel ruolo in cui è inserito.

Diversamente opinando, al preteso fine di conservare le posizioni quesite dei dipendenti già collocati nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, si determinerebbe un iniquo azzeramento della carriera e della corrispondente anzianità, che, si ripete, dipende da servizio effettivamente prestato.

Al contrario, rappresenta un valore quesito, cui la normativa richiamata conferisce rilevanza, l'aspettativa di carriera, connessa al rilievo che viene dato all'anzianità pregressa relativamente ai benefici economici e giuridici, che deve essere conservata, perché non ha ragione di essere tralasciata, nel momento del trasferimento ad altra amministrazione, in forza delle procedure di mobilità.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello. Nulla sulle spese.

#### **P.Q.M.**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta)**, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, proposto dal Ministero delle Finanze nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per il Piemonte, sezione prima, n. 371/1997, così provvede:

rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.  
Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *22 aprile 2004*, dal Consiglio di

Stato in sede giurisdizionale- Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti signori

Magistrati:

Costantino SALVATORE	Presidente, f.f.
Antonino ANASTASI	Consigliere
Bruno MOLLICA	Consigliere
Nicola RUSSO	Consigliere
Sergio DE FELICE	Consigliere, est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

Costantino Salvatore

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**14 dicembre 2004**

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao